

STUDIO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI
MANAGING CONSULTING S.R.L.

VIA CESAREA 11/6

16121 GENOVA

TEL. 010-590351

FAX. 010-590731

EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Genova, 27 settembre 2022

Alla Preg.ma Clientela

CIRCOLARE DI STUDIO N°16-2022
**INDENNITA' UNA TANTUM LAVORATORI AUTONOMI E
PROFESSIONISTI**

Premessa: i lavoratori autonomi iscritti all'Inps e i professionisti possono, a determinate condizioni, richiedere l'indennità contributo una tantum di € 200, previsto dall'art. 33 del d.l. 17 maggio 2022 n. 50 convertito con modifiche in l. 15 luglio 2022 n. 91, e l'ulteriore contributo da € 150 previsto dall'articolo 20 del decreto-legge n. 144/2022.

L'Inps con la circolare n. 103 di ieri, 26 settembre, ha fornito chiarimenti sull'applicazione della normativa e sulle modalità di presentazione dell'istanza.

1) Istanza

I contributi indicati in premessa non vengono erogati in via automatica, ma solo su richiesta dell'avente diritto.

Le istanze vanno presentate entro il 30 novembre 2022:

- a) all'Inps da parte dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps (artigiani- commercianti-professionisti senza cassa di previdenza privata). Si allega la circolare INPS n. 103 per maggiori dettagli sugli aventi diritto e sulle modalità di presentazione dell'istanza.
- b) Alle Casse di appartenenza, da parte degli altri professionisti (es. avvocati, consulenti del lavoro, psicologi, architetti, ingegneri, geometri, geologi ecc.)

Inps e Casse di appartenenza provvederanno ad erogare le indennità direttamente all'interessato, nel rispetto dell'ordine cronologico in cui le domande sono pervenute.

2) Condizioni per il diritto alla presentazione dell'indennità di € 200 – professionisti iscritti alle Casse di appartenenza

MANAGING CONSULTING S.R.L.

VIA CESAREA 11/6

16121 GENOVA

TEL. 010-590351

FAX. 010-590731

EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Hanno titolo all'indennità prevista dall'[art. 33](#) del D.L. 50/2022, così come stabilito dal D.L. 19/8/2022 (G.U. 24/9/2022), coloro che:

- a) non abbiano fruito dell'indennità di cui agli [artt. 31](#) (indennità una tantum per lavoratori dipendenti) e [32](#) (indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti) del D.L. 17/5/2022 (convertito con L. [91/2022](#));
- b) risultino già iscritti alla Cassa di appartenenza al 18 maggio 2022, con partita IVA e attività lavorativa avviata entro la medesima data; (vedi nota 1)
- c) abbiano effettuato entro il 18 maggio 2022 almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla Cassa con competenza a decorrere dall'anno 2020. Tale requisito non si applica agli iscritti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18 maggio 2022.
- c) abbiano percepito nel periodo di imposta 2021 un reddito complessivo non superiore a € 35.000. Dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata; (vedi nota 2)
- d) non siano iscritti anche all'Inps per diversa attività lavorativa (nel qual caso è obbligatorio presentare la domanda di indennità una tantum esclusivamente all'Inps);
- e) non abbiano presentato per il medesimo fine istanza ad altro Ente previdenziale obbligatorio di cui al D.Lgs. [509/94](#) e al D.Lgs. [103/96](#);
- f) non siano titolari di una pensione.

Nota 1 : dal testo letterale della circolare INPS, si legge che *"il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento dei benefici in oggetto è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello "Redditi Persone fisiche 2022", dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell'abitazione principale (rigo RN 2)".* Ne consegue pertanto che avendo sottomano la propria dichiarazione dei redditi il conteggio da fare è il seguente:

RN1 col. 1 – RP21 – RN2= reddito di riferimento da prendere in considerazione per verificare se si è sopra o meno il limite dei 35.000 €

Nota 2: **Attenzione:** Per i soci di società o i componenti degli studi associati, il requisito della titolarità della partita IVA, attiva alla data del 18 maggio 2022, deve essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato.

STUDIO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI
MANAGING CONSULTING S.R.L.

VIA CESAREA 11/6

16121 GENOVA

TEL. 010-590351

FAX. 010-590731

EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

3) Indennità ulteriore di € 150

L'indennità è riconosciuta alle medesime categorie di contribuenti e con le stesse condizioni di quella di € 200 di cui al precedente n. 2 con l'unica differenza che il reddito 2021 sopra il quale essa non spetta è di € 20.000.

Pertanto i contribuenti aventi diritto all'indennità di € 200 potrebbero non avere diritto a quella ulteriore di € 150.

4) Casi particolari

- a) Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell'INPS e a una Cassa del proprio ente di appartenenza la domanda di accesso all'indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all'INPS
- b) L'indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ai sensi del D.P.R. n. 917/1986; pertanto non verrà tassato insieme agli altri redditi relativi all'anno di imposta 2022 né assoggettata a contributi previdenziali

I clienti dello Studio che avessero dubbi sulla spettanza o meno delle indennità, rispetto alla propria situazione personale, possono rivolgersi in Studio per i chiarimenti del caso.

Cordialmente

Studio Torazza e Papone & Managing Consulting srl